



## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

### MISURE GENERALI DI PREVENZIONE STABILITE DAI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE IN ATTO (in sintesi)

Tali misure costituiscono **DISPOSIZIONE AZIENDALE** ai sensi dell'art. 20 c. 2 lettera b) D.lgs 81/08



- **NON ACCEDERE NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS VALIDO NEL SETTORE A.F.A.M.**
- **ANCHE QUALORA IN POSSESSO DI GREEN PASS VALIDO, È VIETATO L'ACCESSO NEL LUOGO DI LAVORO PER CHI SIA AFFETTO DA SINTOMI INFLUENZALI O ABBAIA LA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37.5 C°.**

### ACCESSO SUL POSTO DI LAVORO DI SOGGETTI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO

QUARANTENA: LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL **RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO PER CONTATI STRETTI AD ALTO RISCHIO** CON POSITIVO (PIÙ DI 15' A MENO DI DUE METRI) *vedi circolare MI.SA del 30.12.21*

- I soggetti (1) **non vaccinati** – (2) che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) – (3) **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: non possono accedere sul posto** di lavoro se non al termine della quarantena **prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: non possono accedere sul posto** di lavoro se non al termine della quarantena della **durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- Soggetti **asintomatici** che:
  - **Abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
  - **Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
  - **Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, possono** accedere sul posto di lavoro ma:
    - **È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.**
    - Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
    - E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
- Per i **contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva  
Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
  - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e **per meno** di 15 minuti;



## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 **per meno di 15 minuti**;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

### **ISOLAMENTO: LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO DOPO MALATTIA**

I **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni** e ritornare sul posto di lavoro purché:

- i medesimi siano sempre stati asintomatici,
- o risultino asintomatici da almeno 3 giorni
- e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

### PRIMA DI ENTARE NEL POSTO DI LAVORO

- Prima dell'accesso al luogo di lavoro sottoporsi quotidianamente al **controllo della temperatura** corporea ed al **controllo del green pass**
- I dipendenti possono consegnare volontariamente la documentazione inerente il possesso del green pass all'ufficio personale e di conseguenza non essere oggetto del controllo quotidiano

### USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

- Indossare in **modo continuativo** negli ambienti di lavoro sia **al chiuso che all'aperto** la mascherina (almeno chirurgica), correttamente, coprendo il naso e stringendo la barretta superiore presente nella mascherina sul naso,

La mascherina può **non** essere utilizzata

- Durante la assunzione di cibo o bevande nelle aree ristoro o durante l'assunzione di pasti
- Quando si possa **garantire in modo continuativo** l'isolamento in un ufficio singolo, dove non accederanno mai colleghi
- NB: Non utilizzare mascherine di comunità o fashion
- NB: Il medico competente potrà prescrivere per soggetti fragili la mascherina FFP2

### MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE

- Mantenete il distanziamento di almeno un metro, se possibile di due metri, anche all'aperto
- Evitare assembramenti (non più di due persone), anche durante le pause fumo e durante il break
- Se il contatto ravvicinato è inevitabile, mantenerlo per meno di 15 minuti.
- Osservare le **regole di igiene** delle mani disinfettandole con il gel alcoolico almeno al 70% prima di accedere ai locali, prima e dopo accesso ai servizi ed alle aree ristoro dopo avere avuto contatto con superfici ad uso promiscuo (bagni, maniglie ecc.,)
- Mantenete il più possibile un ricambio d'aria naturale e nei mesi più rigidi aerando periodicamente il locale (quando possibile)



## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

- Utilizzare nelle conversazioni tono della voce basso
- Dichiarare tempestivamente al preposto, anche successivamente all'ingresso, la comparsa di sintomi simil influenzali, in tal caso rimanere isolati sino all'intervento degli addetti al primo soccorso che vi forniranno un DPI FFP2 in attesa dell'abbandono del posto di lavoro per recarsi dal curante
- Evitare visite, incontri presso / con terzi, qualora necessario utilizzare solo mascherine FF2;
- Evitare incontri, riunioni aziendali: **qualora non sostituibili con utilizzo di web call**, mantenere le seguenti misure nella sala riunioni
  - il distanziamento di **oltre** due metri,
  - ricambio d'aria naturale
  - disinfezione prima e dopo la riunione delle superfici a contatto promiscuo
  - disinfezione prima e dopo la riunione delle mani con gel alcoolico
  - **utilizzo continuativo di FFP2**
  - registrazione dei presenti e conservazione dei registri per almeno 14 gg
- Impedire per quanto possibile l'accesso agli ambienti di lavoro a terzi senza la certezza dell'avvenuto controllo del possesso di green pass, disinfezione preventiva all'accesso con gel alcoolico, e senza l'utilizzo di mascherina
- Evitare per quanto possibile trasferte all'estero
- **NB:** Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali: è prorogato fino al 28/2/22 il periodo in cui i lavoratori "fragili" possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o specifiche attività di formazione professionale da remoto.

### CONSEGUENZE DISCIPLINARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 215 del 17/12/2021 e **delle rilevanti modifiche (evidenziate in rosso)**, apportate all'art. 19 (obblighi del datore di lavoro dirigenti e preposti) del D.lgs.81.08

Articolo 19, **obbligo del preposto comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente:**

*«a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. **In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, INTERROMPERE L'ATTIVITA' DEL LAVORATORE e informare i superiori diretti**»;*

Dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

*«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro **e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA' e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate**»;*

Qualora il preposto o il dirigente rilevino

- **Persistenza** di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni sopra impartite
- **Condizioni di pericolo** causate da comportamenti non conformi alle istruzioni ricevute

**PROCEDERANNO AD INTERROMPERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL LAVORATORE INADEMPIENTE**

Ed avvertire la direzione al fine di erogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto



## Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

Si rammenta che per le violazioni dell'art 20 comma 2 del d.lgs. 81.08 delle disposizioni aziendali a fine di protezione individuale e collettiva sono previste, oltre alle sanzioni previste dal contratto di lavoro, le seguenti sanzioni penali

### **Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori**

Comma 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, **ai fini della protezione collettiva ed individuale;** ..omissis....

d) **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;**

### **Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori**

1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),

### **PREVENIRE L'INFEZIONE DA COVID 19 ALL'ESTERNO DEL POSTO DI LAVORO**

(PER NON CONTAGIARE SE STESSI, FAMILIARI TRA LE MURA DOMESTICHE .....E COLLEGHI SUO POSTO DI LAVORO...,  
SI RICORDA CHE SI PUÒ ESSERE INFETTIVI ANCHE DUE GIORNI PRIMA DELLA COMPARSA DEI SINTOMI)

A seguito del DL n. 221 del 24/12/21 (GU n. 305 del 24/12/21), dal giorno di Natale e necessario:

- L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **anche nei luoghi all'aperto**, anche in zona bianca
- **Fino al 31/3/2022** e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** ed è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso:
  - Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali,
  - Sale da concerto,
  - Sale cinematografiche,
  - Locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
  - Per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,
- **L'obbligo di indossare FFP2 vale anche per l'utilizzo dei mezzi di trasporto locali e regionali**
- **Fino al 31/3/2022** il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito solo a coloro che sono in possesso di **green pass rafforzato** rilasciato per vaccinazione o guarigione (con la sola eccezione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale)
- **Fino al 31/3/2022** l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito solo:
  - A chi è in possesso di green pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario
  - A chi è in possesso di green pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione attestante l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

